



www.faib.it faib@confesercenti.it

TotalErg, firmato il nuovo Accordo di Colore. Faib: soddisfazione per l'intesa raggiunta. Condizioni eque e non discriminatorie, intangibilità del margine e posizionamento del ruolo del gestore al centro della nuova intesa



E' stato firmato nella serata di lunedì 6 luglio u.s. il rinnovo dell'Accordo economico-normativo tra Faib, Fegica e Figisc e la TotalErg.

Segue a pag. 2

Circolare delle Dogane su eccedenze e cali e tenuta dei registri di carico e scarico: molti aspetti ancora da chiarire

Come annunciato in più occasioni nei precedenti mesi, la Faib si è impegnata a contrastare i fenomeni delle sanzioni ingiustificate riguardanti i cali e le eccedenze, ...

Segue a pag. 2

Carburanti, l'imposta non cambia l'imponibile. Martino Landi, bene ma ancora c'è molto da fare



La circolare 6/D dell'agenzia delle Dogane sui carburanti ha stabilito il principio che per una medesima base imponibile le regole della quantificazione devono essere le stesse, indipendentemente dalla tipologia di imposta indiretta da applicare, ovvero Iva o accisa.

Segue a pag. 4

Altri disservizi in Autostrada, chiude l'area di servizio Ledra Est: fino a Tarvisio niente benzina



La crisi accelera in Autostrada e chiude la gestione dell'area di servizio di Ledra Est.

Segue a pag. 4

Faib Toscana ad Eni: fuoco amico sui gestori, richiesta all'area commerciale incontro massima urgenza



Con una nota alla propria area commerciale la Faib Toscana ha denunciato all'Azienda che la categoria dei gestori ha accettato il rinnovo dell'Accordo

Segue a pag. 5

Convocata la Presidenza Nazionale Faib per il 15 luglio: moneta elettronica, rinnovo accordi e vertenza autostrade al centro della discussione

La Presidenza Nazionale Faib è stata convocata per il 15 luglio presso la Confesercenti Nazionale, Via Nazionale 60, Roma per discutere dell'aggiornamento della vertenza moneta elettronica e delle proposte sindacali ...

Segue a pag. 5

TotalErg, firmato il nuovo Accordo di Colore. Faib: soddisfazione per l'intesa raggiunta. Condizioni eque e non discriminatorie, intangibilità del margine e posizionamento del ruolo del gestore al centro della nuova intesa

E' stato firmato nella serata di lunedì 6 luglio u.s. il rinnovo dell'Accordo economico-normativo tra Faib, Fegica e Figisc e la TotalErg. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Faib Martino Landi che ha dichiarato: "è un' intesa innovativa che riqualifica il ruolo del gestore in una grande Compagnia come la TotalErg, introducendo istituti giuridici e previsioni contrattuali di grande interesse. Abbiamo sancito l'intangibilità del margine, al di là delle promozioni e delle politiche di pricing che la Compagnia vorrà fare, disciplinato in modo concreto e coerente il dettato normativo che impone di attuare, nella cessione dei prodotti petroliferi, condizioni eque e non discriminatorie e il ridimensionamento del modello TE. L'Azienda ha riconosciuto il valore del servizio e della professionalità dei gestori che escono complessivamente rafforzati dal rinnovo dell'Accordo, sia dal punto di vista del miglioramento del margine che delle condizioni normative in cui operare in un mercato sempre più complesso, nel quale, con la sottoscrizione dell'intesa, la TotalErg ha

riaffermato la volontà di rimanere.

Faib, Fegica e Figisc hanno anche allegato una dichiarazione unitaria a verbale sulle modalità di corresponsione dell'Una Tantum.

L'intesa è rilevante perché rinnova e unifica le condizioni e valorizza lo strumento Cipreg,

L'Accordo rimanda ai Tavoli tecnici le questioni inerenti gli argomenti non affrontati in maniera specifica nell'ambito della stipula dell'Accordo, dai cali ai costi metrici, alle altre questioni aperte.

Le Federazioni nel ribadire l'importanza della nuova intesa hanno convenuto che sulla rete a marchio permangono diverse criticità ma hanno sottolineato l'importanza del rinnovo dell'Accordo che supera le pratiche one to one e in conclusione fornisce un quadro negoziale e contrattuale all'interno del quale i gestori a marchio TotalErg possono far valere i loro diritti che non solo vanno osservati ma anche rivendicati, sia singolarmente, tutti i giorni sui rispettivi impianti, che collettivamente con le Associazioni di Categoria.

Il testo dell'Accordo, e con esso tutte le pratiche di consultazione, consulenza, assistenza e patrocinio, potrà essere consultato presso le sedi della Faib Confesercenti o nell'area riservata del sito Faib.it

Circolare delle Dogane su eccedenze e cali e tenuta dei registri di carico e scarico: molti aspetti ancora da chiarire

Come annunciato in più occasioni nei precedenti mesi, la Faib si è impegnata a contrastare

FAIB Informa 17

i fenomeni delle sanzioni ingiustificate riguardanti i cali e le eccedenze, che i gestori ripetutamente segnalavano a seguito di controlli, da parte delle autorità, presso i propri impianti di distribuzione.

Questo sforzo ha prodotto un primo risultato con la Circolare dell'Agenzia delle Dogane 6D del 18/6/2015, intitolata "Regime fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa. Differenze quantitative riscontrate a destinazione. Tenuta dei registri di carico e scarico presso gli impianti di distribuzione stradale di carburante e depositi commerciali di gasolio".

La problematica relativa ai cali ed alle eccedenze presso i gestori di distribuzione carburante è, da tempo, al centro di un costante confronto tra le Associazioni di categoria del settore e le Istituzioni competenti.

In particolare, Faib-Confesercenti ha sollevato ripetutamente in convegni, dibattiti ed istanze alle Istituzioni tale problema per far sì che vi fossero delle modifiche strutturali al regime dei controlli ed i relativi sanzionamenti comminati ai gestori che avevano, in questo ambito, tenuto un comportamento corretto e trasparente nelle gestione del deposito stesso e nella tenuta delle relative scritture contabili.

Abbiamo a più riprese incontrato gli uffici preposti, sia a livello centrale che periferico, sul fatto che i gestori fossero stati sanzionati da ispettori dell'Ufficio tecnico di finanza a causa di eccedenze conseguenti ad una rimanenza effettiva superiore a quella contabile, seppure rientrante nei limiti di tolleranza ammessi dalla normativa in materia di accise (art. 48 del d.lgs. n. 504/95), applicando al riguardo i valori definiti dalla circolare dell'ex

Direzione Generale delle Dogane n. 493/35 del 22/12/86, secondo la quale i prodotti risultanti in eccesso si presumevano acquistati in evasione d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 441/97 (anche se rientranti nei limiti previsti dal citato art. 48). Su questo aspetto abbiamo sempre posto il dubbio su come fosse possibile che una circolare (n. 493/35 del 22/12/86) potesse disattendere una norma di legge successiva, ossia l'art. 4 del d.lgs. n. 504/95 (T.U. sulle accise), che prevede che i carburanti acquisiti e venduti dagli impianti possano essere soggetti a calo, così come a eccedenze nell'ambito dei limiti ammessi. Tali cali ed eccedenze non costituiscono base imponibile per le accise, mentre la circolare prevedeva che gli stessi cali ed eccedenze fossero invece base imponibile per l'Iva (presunzione di acquisto e rivendita di prodotti omessi dal regime Iva).

Ancora, abbiamo segnalato il sanzionamento di gestori, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 504/95, per aver tenuto irregolarmente i registri di carico e scarico carburanti, in conseguenza di un calo, ossia in presenza di giacenze reali inferiori alle risultanze contabili, che supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, indipendentemente però dalla considerazione del lunghezza del periodo di tempo al quale si riferisce il calo. Su questo punto abbiamo posto la questione se fosse coerente con la disciplina dei cali, contenuta nel D.M. Finanze n. 55 del 13/1/2000, l'applicazione di sanzioni per irregolare tenuta del registro di carico e scarico, quando il calo, seppure superiore ad un dodicesimo di quanto previsto su base annua, fosse comunque inferiore al limite consentito qualora esso fosse

stato rapportato al numero di mesi al quale si riferivano i dati dell'erogato.

Su questi argomenti abbiamo svolto incontri formali ed informali e prodotto documenti per superare le evidenti incongruenze tecniche e giuridiche con la formulazione di un interpello.

Faib, Fegica e Figisc hanno formulato al Ministero dell'Economia e al Ministro Padoan, in maniera analitica, il problema proponendo delle soluzioni coerenti e sostenibili in favore del comparto rappresentato.

Come detto, nella nota unitaria si sottolineava che la base imponibile per l'imposta Iva sui carburanti fosse la stessa di quella delle accise (salvo per il fatto che la prima include anche le stesse accise), e si riteneva incoerente che le regole esplicitamente previste dalla legge per la base imponibile delle accise (il valore dei carburanti) non valessero per quella stessa base imponibile, anche se utilizzata per una diversa imposta. Si poneva cioè fortemente all'attenzione che cali ed eccedenze sono un fenomeno normale e non patologico, nel commercio dei carburanti, in quanto dovuto alla variazione del volume del prodotto (misurato ed espresso in litri) in funzione della temperatura (fenomeno riconosciuto dalla stessa legge dello Stato agli artt. 4 e 48 del d.lgs. n. 504/95 e quantitativamente misurato dai parametri contenuti nel D.M. Finanze n. 55 del 13 gennaio 2000).

Tale fenomeno è noto alle stesse compagnie petrolifere che ne riconoscono, entro certi limiti, l'esistenza, tanto da regolamentarlo con appositi accordi sottoscritti con i gestori. Per quanto riguarda la dimensione del calo è stato

sottolineato in più occasioni che esso è proporzionale alla quantità di prodotto che entra ed esce dai serbatoi degli impianti di distribuzione dei carburanti. Se è vero che su base annua cali ed eccedenze tendono, entro certi limiti, a compensarsi, non altrettanto avviene quando i controlli si riferiscono ad un periodo che si colloca all'interno di una stessa stagione, o di due stagioni contigue, in cui il differenziale di temperatura tra autocisterna e serbatoio, in un senso o nell'altro (ossia con temperature più alte, come in estate, o più fredde come in inverno), diventa strutturale, con il risultato che cali ed eccedenze si sommano e non si neutralizzano.

Abbiamo pertanto proposto un'interpretazione basata su una lettura combinata dell'art. 50 del d.lgs. n. 504/95 con il Decreto del ministero delle Finanze 55/2000, secondo la quale il calcolo sul superamento della soglia del dodicesimo del calo annuo consentito debba essere condotto ragguagliando, preventivamente, la quantità di calo annuo consentito al semestre effettivamente trascorso, moltiplicando il valore limite per i mesi trascorsi. Con tale accorgimento, in effetti, il calo consentito diventa 6 volte maggiore rispetto a quello utilizzato dagli ispettori.

Con la Circolare n. 6/D del 18 giugno 2015 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha chiarito alcuni punti, ma ne ha aperto degli altri sui quali sono in corso ancora analisi di dettaglio e confronti con gli uffici competenti.

Sommariamente la circolare ha accolto le considerazioni avanzate dalle Federazioni di categoria riconoscendo le differenze attribuibili alle variazioni termiche durante il trasporto. Sull'argomento

l'Agenzia precisa che tutte le misurazioni eseguite durante la fase di commercializzazione e distribuzione del prodotto, prese a parametro nei rapporti negoziali, non rilevano ai fini della liquidazione dell'accisa qualora le differenze (positive o negative) derivino da variazioni termiche che possono verificarsi tra il momento del carico e dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Di conseguenza le eventuali variazioni di volume di carburante (eccedenze) conseguenti al mutare della temperatura non determinano l'insorgenza di un nuovo debito tributario e non modificano in alcun modo l'entità dell'accisa già liquidata.

La comunicazione (che può dar seguito ad un'attività ispettiva) all'Ufficio delle dogane di un'eccedenza del quantitativo superiore alle tolleranze ammesse è un obbligo che deve essere osservato nel momento in cui si rilevano le differenze quantitative non attribuibili alle variazioni termiche qualora non siano ricomprese nelle tolleranze ammesse o comunque vi sia una differenza quantitativa in misura superiore all'1%.

Sulla questione posta all'attenzione dell'Agenzia delle dogane relativa alla difformità di comportamenti durante le verifiche dei registri contabili, l'Agenzia, nella circolare, precisa che in materia di eccedenze la presunzione di acquisto senza fatturazione ai fini Iva è escluso (così come espressamente richiesto). Si utilizza infatti la stessa ratio legislativa prevista per l'accisa: tenendo conto di fenomeni di dilatazione o contrazione del volume del prodotto derivante, nella maggior parte dei casi da differenti temperature, questo non può aver alcun rilievo ai fini IVA. Si tratta finalmente, di un comportamento

coerente da parte dell'Agenzia delle Dogane che però con la circolare in oggetto apre nuove questioni.

Per gli ulteriori aggiornamenti tecnici sulla circolare 6D del 18/6/2015 e i pareri di merito sulla stessa oltre alla disamina dei diversi casi è possibile recandosi presso le sedi territoriali di Faib avere maggiori dettagli e assistenza.

Nei prossimi giorni integreremo la nota con ulteriori specifiche e dettagli.

Carburanti, l'imposta non cambia l'imponibile. Martino Landi, bene ma ancora c'è molto da fare

La circolare 6/D dell'agenzia delle Dogane sui carburanti ha stabilito il principio che per una medesima base imponibile le regole della quantificazione devono essere le stesse, indipendentemente dalla tipologia di imposta indiretta da applicare, ovvero Iva o accisa. Si tratta di una novità importante, che riguarda i 23mila gestori di impianti di distribuzione dei carburanti, nonché i gestori dei depositi commerciali di carburanti per i quali in precedenza valeva il principio contrario, dato che una circolare del 22 dicembre 1986 stabiliva che i carburanti risultanti in eccesso (eccedenze), a seguito di un'ispezione presso questi operatori, si presumevano acquistati in evasione d'Iva anche se rientranti nei limiti previsti dall'articolo 48, comma 3 del Dlgs 504/95 (Testo unico sulle accise). Il risultato era che gestori di impianti e di depositi carburanti venivano multati anche nel caso in cui tali

eccedenze risultassero inferiori al limite del 5 per mille delle erogazioni, previsto dall'articolo 48, che disciplina le sanzioni per irregolarità nell'esercizio di prodotti soggetti ad accisa. Una situazione denunciata dalla Faib - Confesercenti (Federazione autonoma italiana benzinai), la quale ha sempre lamentato anche la sanzione dei gestori per errata tenuta del registro carico/scarico dei carburanti in caso di constatazione di cali superiori a quelli consentiti dal Dm 55/2000, ossia 2,5 per mille per le benzine e 0,83 per mille per i gasoli....continua su www.faib.it

Fonte: "Sole 24 Ore"

Altri disservizi in Autostrada, chiude l'area di servizio Ledra Est: fino a Tarvisio niente benzina

La crisi accelera in Autostrada e chiude la gestione dell'area di servizio di Ledra Est. Finisce anche il lavoro per i cinque dipendenti della stazione di servizio, posta lungo l'autostrada A23 Palmanova-Tarvisio. Martedì è stato l'ultimo giorno di servizi per gli automobilisti, così fino a Tarvisio niente benzina. Gli automobilisti dovranno macinare almeno 80 km di autostrada A23, in direzione Tarvisio, prima di fare rifornimento.

Infatti tutti coloro che entreranno a Udine in direzione Tarvisio avranno a disposizione soltanto un punto rifornimento su un tratto lungo un centinaio di chilometri. Il tratto è gestito da Autostrade per l'Italia - che ha come principale azionista la

famiglia Benetton - , la sub-concessione per il distributore è scaduta il 30 giugno e la Tamoil non l'ha rinnovata.

Problemi e disservizi - anche se l'autogrill resterà attivo - che hanno convinto il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Riccardo Riccardi, a lanciare l'allarme chiamando in causa direttamente la Presidente Serracchiani.

"80 km sono davvero tanti su un tratto dove deve essere garantito il pubblico servizio - dice Tonino Lucchesi, Presidente di Faib Autostrade - i problemi sono tanti e seri, non si risolvono con generiche manifestazioni di interesse da parte dei concedenti: occorre che si faccia rispettare l'obbligo del pubblico servizio applicando sanzioni e penalità. I cittadini non possono pagare le contraddizioni di un sistema che non regge più tra royalties eccessive e pedaggi salati. La Regione faccia sentire la sua voce".

Faib Toscana ad Eni: fuoco amico sui gestori, richiesta all'area commerciale incontro massima urgenza

Con una nota alla propria area commerciale la Faib Toscana ha denunciato all'Azienda che la categoria dei gestori ha accettato il rinnovo dell'Accordo - con molta freddezza da parte di Faib - sapendo che per la parte economica non avrebbe previsto nell'immediato miglioramenti, con l'auspicio però di un nuovo rapporto costruttivo tra gestori e Azienda.

Purtroppo, continua la nota, dobbiamo prendere atto che ci sbagliavamo: ad oggi, nulla è cambiato. Continua ad esserci una "concorrenza amica" sui prezzi tra impianti con la stessa bandiera Eni/Agip dislocati nello stesso bacino di utenza, con differenziali inspiegabili alla clientela, che oscillano ben oltre il margine lordo, alcune volte lo raddoppiano e, in alcuni casi, lo triplicano.

Il risultato è il totale disorientamento del cliente, con la conseguente perdita economica degli introiti Oil e Non Oil dei gestori. Tutto questo, aggiunto a ritardi nei pagamenti dei conguagli, delle note credito, delle carte aziendali, ecc., mettono, nella migliore delle ipotesi, le gestioni nella condizione di pericolosa deficienza economica.

I gestori dal territorio ci chiedono di intraprendere iniziative, anche forti, nei confronti dell'Eni.

Al fine di non vanificare, proprio in Toscana, quel percorso arduo di concertazione fra le parti, che ha portato a raggiungere l'Accordo Aziendale del dicembre 2014, nell'intenzione di ricercare soluzioni che non vanifichino anni di trattative, con la presente chiediamo un incontro urgente per analizzare più nel dettaglio quanto sopra accennato e ricercare le opportune soluzioni, nell'interesse dei Gestori, ma anche dell'Eni.

FAIB Informa 17

Convocata la Presidenza Nazionale Faib per il 15 luglio: moneta elettronica, rinnovo accordi e vertenza autostrade al centro della discussione

La Presidenza Nazionale Faib è stata convocata per il 15 luglio presso la Confesercenti Nazionale, Via Nazionale 60, Roma per discutere dell'aggiornamento della vertenza moneta elettronica e delle proposte sindacali oltre che della sicurezza sugli impianti. La Presidenza farà il punto sia sulle trattative per il rinnovo degli accordi in attesa di essere siglati (tipo Total Erg) e delle altre in attesa di una definizione sia sul piano politico sindacale che del contenzioso legale che sulla vertenza Autostrade, relativamente a scadenze bandi di gara, rapporti con Governo, concessionarie e Compagnie petrolifere e Società della ristorazione.